

**COMUNE DI RIPALTA CREMASCA**  
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. 3  
 in data: **02.03.2018**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TRIBUTO SUI SERVIZI  
 INDISPENSABILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018 - CONFERMA**

L'anno **duemiladiciotto** addi **due** del mese di **marzo** alle ore **20.45** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 – Bonazza Aries	Presente	10 – Parati Paolo	Presente
2 – Vailati Roberto	Presente	11 – Bettoni Luciana	Presente
3 – Merico Giulia	Presente	12 – Barbieri Corrado	Presente
4 – Volpini Raffaele	Presente	13 – Mugnaga Alessandro	Presente
5 – Bettinelli Barbara	Presente		
6 – Comandulli Simona	Presente		
7 – Spinelli Umberto	Presente		
8 – Carrisi Valentina	Presente		
9 – Motti Marco Maria	Presente		

Totale presenti 13

Totale assenti 0

Sono presenti gli assessori Lorenzetti Raffaella e Della Noce Adriano.

Assiste il Segretario Comunale Sig. DR. GIAN ANTONIO OLEOTTI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BONAZZA ARIES assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**PARERI OBBLIGATORI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267  
"TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA PRIMO DEL D. LGS. 18  
AGOSTO 2000, N. 267

**1. PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**2. PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO  
MARINA CRISTIANI



## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che:

- l'art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28.04.2014 è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) a decorrere dal 1° gennaio 2014
- con deliberazione consiliare n. 10 del 21.07.2015 si è proceduto a determinare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015;

**VISTO** che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

*"14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:*

*a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*

*b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:*

*«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*

**VISTO** che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**CONSIDERATO** che dallo schema di bilancio di previsione 2018 emergono i servizi indivisibili indicati nel seguente prospetto, con i relativi costi complessivi di riferimento:

Servizio	Importo previsto 2018
Viabilità	€ 87.102,49
Illuminazione pubblica	€ 105.000,00
Cura del verde pubblico	€ 36.769,80
Sicurezza	€ 38.800,00

Manutenzione del patrimonio	€ 11.600,00
Cultura e sport	€ 119.871,50
Assistenza scolastica	€ 50.585,00
Protezione civile	€ 500,00
TOTALE	€ 450.228,79
Gettito TASI	€ 162.000,00
% di copertura con gettito TASI dei servizi indivisibili	35,97%

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:

*"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*

**DATO ATTO** che il Decreto Ministero dell'Interno del 09.02.2018 ha differito il termine per l'approvazione del bilancio, fissato dall'art. 151 del D.lgs n. 267/2000 al 31 dicembre, al 31.03.2018;

**VISTA** la Legge di Bilancio per l'anno 2018 (art. 1, comma 42 L.232/2016) che proroga per tutto il 2018 il blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi e delle addizionali regionali e locali e viene nel contempo confermata la maggiorazione TASI introdotta nell'anno 2016;

**CONSIDERATO** che con la delibera consiliare n. 10 del 21.07.2015 sono state determinate le aliquote, di seguito indicate, relative alla TASI, per l'anno 2015, confermate per gli anni 2016 e 2017 con deliberazione n.14 del 29.04.2016 e n.6 del 27.03.2017:

Tipologia di immobili	Aliquota TASI per mille
Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	2
Abitazioni principali (ad esclusione categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nel numero e nei limiti di legge	Esente
Abitazioni principali (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nel numero e nei limiti di legge	2
Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale	2
Aree edificabili	2
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1

**RITENUTO** di dover confermare anche per l'anno 2018 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2015 e confermata nel 2016 e nel 2017, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali,;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

con voti n. 9 favorevoli e n. 4 astenuti (consiglieri Parati, Bettoni, Barbieri e Mugnaga)

## DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2018 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per le annualità 2015,2016 e 2017:

Tipologia di immobili	Aliquota TASI per mille
Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	2
Abitazioni principali (ad esclusione categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nel numero e nei limiti di legge	Esente
Abitazioni principali (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nel numero e nei limiti di legge	2
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art.15 del Regolamento Comunale)	2
Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale	2
Aree edificabili	2
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1

2. di confermare l'applicazione anche alla TASI delle disposizioni IMU concernenti la riduzione del 50% della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato a familiari;
3. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2018, esclusivamente in via telematica, entro i termini di legge mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998.

Successivamente,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza, in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio 2018,

## DELIBERA

Con voti n.9 favorevoli e n. 4 astenuti (consiglieri Parati, Bettoni, Barbieri e Mugnaga) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del .Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
BONAZZA ARIES




IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR. GIAN ANTONIO OLEOTTI

La presente deliberazione viene:

0 pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del D. Lgs. 267/2000.

21 MAR. 2018  
Addì, .....



IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR. GIAN ANTONIO OLEOTTI

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi di legge il \_\_\_\_\_, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 - comma 3 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Atto non soggetto a controllo.

Addì, .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR. GIAN ANTONIO OLEOTTI